



# COMUNE DI SALICETO

*Provincia di Cuneo*

C.A.P. 12079 - tel. 0174.98.021 - fax. 0174.98.586

e-mail: saliceto@reteunitaria.piemonte.it

Codice Fiscale e Partita Iva 00428680045

# Regolamento Comunale di Polizia urbana e rurale

## TITOLO I° - POLIZIA URBANA

Articolo 1 - POLIZIA URBANA

Articolo 2 - VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Articolo 3 - ORDINI VERBALI

Articolo 4 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E  
CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 5 - DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 7 - OCCUPAZIONI MOMENTANEE DI SUOLO PUBBLICO PER CARICO E  
SCARICO MERCI

Articolo 8 - SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI

Articolo 9 - COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULLA  
AREA PUBBLICA

Articolo 10 - INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

Articolo 11 - INSTALLAZIONE DI VETRINE

Articolo 12 - LUMINARIE

Articolo 13 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

Articolo 14 - PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Articolo 15 - DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Articolo 16 - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

Articolo 17 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

Articolo 18 - PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

Articolo 19 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

Articolo 20 - SGOMBERO DELLA NEVE

Articolo 21 - DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONI DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI  
SU AREE PUBBLICHE

Articolo 22 - DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ED INDUSTRIE SU AREE  
PUBBLICHE

Articolo 23 - CANI  
Articolo 24 - DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI  
Articolo 25 - ORINATOI E LATRINE  
Articolo 26 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI  
Articolo 27 - COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI  
Articolo 28 - COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE  
Articolo 29 - ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI  
Articolo 30 - DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA  
Articolo 31 - LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI  
Articolo 32 - SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI  
Articolo 33 - VIALI E GIARDINI PUBBLICI  
Articolo 34 - VASCHE E FONTANE  
Articolo 35 - ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITÀ  
Articolo 36 - RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO  
Articolo 37 - ACCENSIONE FUOCHI IN CENTRI ABITATI  
Articolo 38 - ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI  
Articolo 39 - ANIMALI PERICOLOSI  
Articolo 40 - STRUMENTI DA TAGLIO  
Articolo 41 - MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI  
Articolo 42 - MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO  
Articolo 43 - RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI  
Articolo 44 - CORTEI FUNEBRI  
Articolo 45 - PROCESSIONI – MANIFESTAZIONI

## **TITOLO II° - POLIZIA RURALE**

Articolo 46 - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI  
Articolo 47 - ALBERI E SIEPI  
Articolo 48 - ACCENSIONE FUOCHI FUORI CENTRO ABITATO  
Articolo 49 - STRASCICO DI OGGETTI SULLA STRADA  
Articolo 50 - CONDOTTI E PONTI  
Articolo 51 - DEVIAZIONI AL CORSO DELLE ACQUE PUBBLICHE  
Articolo 52 - ATTI VIETATI  
Articolo 53 - PASCOLO DEGLI ANIMALI

## **TITOLO III° - DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 54 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI  
Articolo 55 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO  
Articolo 56 - SOSPENSIONE DELLE LICENZE  
Articolo 57 - ENTRATA IN VIGORE

# **TITOLO I° POLIZIA URBANA**

## **Articolo 1 - POLIZIA URBANA**

La polizia urbana è disciplinata dalla legge, dal presente Regolamento, dai regolamenti speciali che disciplinano le singole materie.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini. Le norme del Regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici ed i fossi fiancheggianti le strade.

## **Articolo 2 - VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA**

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

## **Articolo 3 - ORDINI VERBALI**

Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale della Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

## **Articolo 4 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte in carta libera, indirizzate al Sindaco.

## **Articolo 5 - DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito. E' proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Quando si tratti di suolo pubblico o spazio di proprietà privata di cui al comma 1), occorre anche il consenso del proprietario.

## **Articolo 6 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite dal Regolamento di occupazione e spazi pubblici, da leggi che regolano la materia e dall'atto di autorizzazione:

- a) limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescritte;
- b) porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- c) ripristinare ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato, al termine dell'occupazione.

## **Articolo 7 - OCCUPAZIONI MOMENTANEE DI SUOLO PUBBLICO PER CARICO E SCARICO MERCI**

Per occupazione momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di scarico e carico. Colui che effettua l'occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla.

Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.

Le operazioni, di cui trattasi, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento del suolo pubblico. terminate le operazioni di carico e scarico il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, L'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio della responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

## **Articolo 8 - SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI**

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi eventualmente designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso i centri abitati del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Il trasporto di carichi di letame deve avvenire con il carico coperto, onde evitare qualsiasi perdita sulla sede stradale.

## **Articolo 9 - COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULLA AREA PUBBLICA**

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi di vendita ed esercizi pubblici, nonché di esercenti mestieri dell'artigianato di servizio.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico e di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Le piante e le siepi poste sul suolo pubblico non devono sporgere sulla pubblica via.

### **Articolo 10 - INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI**

Per l'installazione di tende solari prospicienti il suolo pubblico è fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

### **Articolo 11 - INSTALLAZIONE DI VETRINE**

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

### **Articolo 12 - LUMINARIE**

Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 1 dicembre al 20 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Gli interessati devono richiedere al Sindaco l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante, previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.110 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I committenti sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

### **Articolo 13 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI**

Per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose non è richiesta alcuna autorizzazione.

E' fatto divieto di attaccare i drappi, gli addobbi e i festoni ad alberi, fittoni, pali della luce, su suolo pubblico ed è obbligatorio che gli stessi siano dignitosi.

E' fatto obbligo al committente di far rimuovere i drappi, gli addobbi e i festoni entro 48 ore dal termine della festa cui si riferiscono.

### **Articolo 14 - PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE**

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità

Comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

### **Articolo 15 - DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO**

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali.

E' di norma vietato, su aree di circolazione, l'uso di pattini, di trampoli e oggetti simili, tranne che nei tratti e nelle zone, ove l'uso sia stato autorizzato con appositi segnali.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e qualsiasi bene mobile o immobile prospiciente ad esso con vernici, farina e simili ed è altresì vietato con tali oggetti di imbrattare o molestare le persone che transitano sul suolo pubblico.

### **Articolo 16 - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE**

Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene ed il Regolamento Comunale per la raccolta dei rifiuti, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

### **Articolo 17 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE**

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

### **Articolo 18 - PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE**

I portici privati, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

### **Articolo 19 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE**

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

### **Articolo 20 - SGOMBERO DELLA NEVE**

E' fatto il divieto di scarico sul suolo e sulle strade comunali della neve rimossa dai cortili e dai luoghi privati.

Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

E' fatto il divieto di non ingombrare con automezzi in sosta le vie comunali durante le nevicate per

facilitare il transito degli spartineve e per consentire il regolare passaggio degli autoveicoli e dei pedoni. E' possibile sostare i veicoli solo nelle piazze che garantiscono ampi spazi di manovra, dopo che le medesime siano state sgomberate.

Si fa obbligo a proprietari, inquilini e amministratori condominiali di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili di pertinenza e nel caso in cui non esista marciapiede, allo sgombero di uno spazio sufficiente al transito dei pedoni.

E' vietato abbandonare nei pressi dei cassonetti preposti alla raccolta della spazzatura, seppur momentaneamente non utilizzabili a causa di nevicata straordinarie, qualunque tipo di rifiuto anche se contenuto negli appositi sacchetti ed anzi di attendere, fino a quando gli stessi non verranno, nel più breve tempo possibile, resi agibili.

### **Articolo 21 - DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONI DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE**

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

### **Articolo 22 - DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ED INDUSTRIE SU AREE PUBBLICHE**

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

### **Articolo 23 - CANI**

Nelle aiuole verdi e nei parchi giochi è vietato accedere con cani, anche se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

E' fatto obbligo ai cittadini aventi la materiale custodia dei cani circolanti sul suolo pubblico di condurre i loro animali al guinzaglio, muniti di attrezzatura idonea per l'asportazione delle feci del loro animale e alla conseguente introduzione di queste in involucri chiusi nei cestini o cassonetti portarifiuti.

I cani di grossa taglia devono essere dotati anche di museruola.

I cani che si trovano in libertà o randagi saranno accalappiati e portati presso il canile Comprensoriale o comunale.

### **Articolo 24 - DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI**

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti a scopo pubblicitario fatto salvo quanto disposto dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

### **Articolo 25 - ORINatoi E LATRINE**

In qualsiasi luogo pubblico o privato aperto alla pubblica vista, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo e guastare le latrine e gli orinatoi pubblici e gli oggetti che vi si trovano.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, i titolari di esercizi pubblici sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici.

## **Articolo 26 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI**

I proprietari dei caseggiati situati nel centro storico devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazioni in genere. Sono ammesse solo canne fumarie di camini o di impianti di riscaldamento purché rivestite in muratura ed intonacate e tinteggiate in armonia con il fabbricato.

Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

## **Articolo 27 - COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI**

Per il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie si applicano le disposizioni "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

## **Articolo 28 - COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE**

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di Regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

## **Articolo 29 - ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI**

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

E' prescritto che le aree giardinate intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari in stato di ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provviste od altro (siano pure di uso domestico), che rendano indecente e disordinato lo spazio, a detrimento della

bellezza del fabbricato stesso, e ciò indipendentemente dalle prescrizioni del regolamento d'igiene e polizia urbani.

### **Articolo 30 - DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA**

E' vietato abbandonare o depositare, su aree private, rifiuti di qualsiasi genere.

Nel caso di violazione di detto obbligo il Sindaco, qualora sussistano motivi sanitari, igienici o di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi idonei alla discarica od al trattamento e il termine entro il quale il trasgressore deve adempiervi. In caso di inosservanza il Sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

### **Articolo 31 - LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI**

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

Nel centro storico, durante feste, cortei o manifestazioni, è vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico.

E' vietato stendere panni e biancheria, anche su suolo privato, nelle vicinanze delle strade e degli incroci da esse formati se questi causano impedimenti alla circolazione stradale.

### **Articolo 32 - SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI**

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

### **Articolo 33 - VIALI E GIARDINI PUBBLICI**

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi velocipedi e carretti;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi della acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- h) molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori dei parchi;
- i) buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuti o quanto altro di inservibile fuori dagli appositi cestini porta rifiuti.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini fino all'età di otto anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

### **Articolo 34 - VASCHE E FONTANE**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità

delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

### **Articolo 35 - ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITÀ**

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale e delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, su muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

### **Articolo 36 - RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO**

Le recinzioni dovranno tenere conto della presenza di animali, in particolare cani da guardia, che non dovranno avere la possibilità di potersi sporgere sulla pubblica via.

Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzato, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata, siepi o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

### **Articolo 37 - ACCENSIONE FUOCHI IN CENTRI ABITATI**

Nei centri abitati è vietato accendere fuochi liberi.

Nei giardini e nei cortili è consentito accendere fuochi servendosi di appositi camini o bracieri per l'abbruciamento di sterpi ed erba secca senza arrecare disturbo alle proprietà confinanti. In ogni caso il fuoco deve essere custodito.

### **Articolo 38 - ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI**

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, nonché lanciare petardi e mortaretti.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

### **Articolo 39 - ANIMALI PERICOLOSI**

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la

fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

#### **Articolo 40 - STRUMENTI DA TAGLIO**

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

#### **Articolo 41 - MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

#### **Articolo 42 - MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO**

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale. Ugual obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

#### **Articolo 43 - RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI**

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

#### **Articolo 44 - CORTEI FUNEBRI**

I cortei funebri, dal luogo dove si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

#### **Articolo 45 - PROCESSIONI – MANIFESTAZIONI**

Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

## **TITOLO II° POLIZIA RURALE**

### **Articolo 46 - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI**

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti o muniti di recinti o dei ripari di cui all'art.637 del Codice Penale, fatte salve disposizioni di legge.

Gli aventi diritto al passaggio dei fondi altrui devono praticarlo in modo di arrecare il minor danno possibile.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alla altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

L'accesso ai fondi privati è consentito, previo preavviso, ai mezzi e personale comunale o incaricato dal Comune per la pulizia e spurgo dei fossi di scolo e di fuga o fognatura.

### **Articolo 47 - ALBERI E SIEPI**

I proprietari di alberi, arbusti e siepi piantati vicino alle strade devono tenere tagliato i rami che si protendono verso la strada stessa e che impediscono la visibilità e ostacolano la viabilità e devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina.

La distanza per la piantumazione di alberi di alto fusto sono fissate così come segue:

- dai confini di proprietà limitrofe destinate a colture orticole, foraggere, seminativi, frutteti o arboricoltura da legno è fissata in mt. 15,00.
- all'interno della perimetrazione dei centri abitati, così come individuati dall'art. 4 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i. e nelle zone di ampliamento previste dagli strumenti urbanistici, nei terreni di pertinenza di abitazioni civili, per aree verdi, pubblici viali, aree di pertinenza di edifici industriali, artigianali e commerciali valgono le distanze da Codice Civile.
- la distanza minima per la piantumazione di alberi di alto fusto dal sedime stradale delle strade pubbliche (Regionali – Provinciali – Comunali – vicinali di uso pubblico) è fissata in mt. 15,00 salvo maggiori distanze da Codice della Strada.
- lungo torrenti e rii non è consentito piantumare o coltivare piante di alcun genere nelle scarpate delle sponde ma solo sul terreno pianeggiante del fondo di proprietà e ad una distanza di mt. 2,00 dal ciglio della scarpata.
- lungo i canali e fossi di fuga, fatte salve le distanze di cui ai punti precedenti, la distanza minima da rispettare per qualsiasi tipo di pianta, arbusto, cespuglio o rigetto di ceppaia è di mt. 1,00 dal ciglio del fosso o canale.

È consentita la piantumazione a distanza maggiore di mt. 3 dai confini dei lotti agricoli di essenze da vivaio fino a che le stesse raggiungano la circonferenza, misurata a cm. 1,20 da terra, di cm. 20,00.

Le piantumazioni limitrofe, previo accordo scritto tra le parti, sono consentite a distanza inferiore a quelle sopra indicate.

### **Articolo 48 - ACCENSIONE FUOCHI FUORI CENTRO ABITATO**

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 mt. dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada o qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

È vietato accendere il fuoco quando il fumo invade la sede stradale.

#### **Articolo 49 - STRASCICO DI OGGETTI SULLA STRADA**

E' vietato di condurre a strascico sulle strade oggetti di qualunque sorta o dimensioni che compromettano il buono stato delle strade e di danneggiare la sede stradale ed i manufatti veicoli e macchine agricole od in qualsiasi altro modo.

#### **Articolo 50 - CONDOTTI E PONTI**

Chi ha acquistato il diritto di attraversare la strada con condotti d'acqua, è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti e condotti devono essere costruiti secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e comunque di diametro non inferiore a cm. 40,00.

#### **Articolo 51 - DEVIAZIONI AL CORSO DELLE ACQUE PUBBLICHE**

E' vietato di apportare qualsiasi variazione, innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Il Comune potrà effettuare lo spurgo di canali e fossi di fuga e fossi stradali depositando i materiali di risulta sui fondi privati a lato degli scavi.

I proprietari e i conduttori delle aree interessate sono richiamati alle proprie responsabilità, attenendosi alle indicazioni del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n°285 del 30/04/1992) e alle disposizioni riguardanti la regimazione delle acque (Regio Decreto n° 523 del 25/07/1904).

I Proprietari e conduttori sono responsabili, nel tratto che fronteggia la loro proprietà, della completa ripulitura dei fossi, della pulitura dei tombini e dei tratti intubati, della riorganizzazione della raccolta delle acque superficiali.

Devono, inoltre, provvedere periodicamente ad eseguire la manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla strada, oltre che interventi mirati alla conservazione del fosso e ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale.

E' posto divieto assoluto di aratura ad una distanza inferiore di m 2,00 dal ciglio dei fossi e delle scarpate.

I privati sono obbligati alla manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare e valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema. Per fossati si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione in quanto non gestiti direttamente dai Consorzi di Bonifica. Nei fossati privati è assolutamente vietato:

- realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
- ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fondi;
- immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate;
- è vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino;

- nel caso venisse riscontrata, in qualsiasi momento, la chiusura di un fossato poderale, l'Amministrazione Comunale emetterà un provvedimento ordinativo per il ripristino del fosso all'attuale proprietario;
- per tutte le opere di sistemazione dei terreni è fatto obbligo di ricostituire nei nuovi fondi, almeno la preesistente capacità di invaso, o dimostrare che l'intervento di sistemazione fondiaria non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento;
- nei fondi confinanti con fossi, canali, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto inerbate non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
- nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art 914 ad art 921 cc). Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario.

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904: In particolare essi dovranno:

- estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile - settembre);
- tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà almeno due volte all'anno;
- aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
- mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
- rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
- tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;
- mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi;

Le tombinature sono di norma vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà ecc.) e per una lunghezza massima di m 6,50.

L'esecuzione delle tombinature deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro non inferiore a cm 100. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno

essere giustificate da una relazione idraulica. I lavori sono comunque subordinati alla presentazione della S.C.I.A. edilizia.

L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale sono soggette alle sanzioni contemplate nel D.P.R. 380/2001, L.R. n. 61/85, nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni in materia edilizia.

Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche e in parte di proprietà pubblica.

L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati o a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su segnalazione dei cittadini.

In caso di mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti punti, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri, nonché dell'applicazione della relativa sanzione.

Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori dell'opera urbana in argomento, e cioè ai diretti beneficiari dell'intervento.

Qualora l'opera idraulica ricada su fossi tra quelli in gestione ad enti pubblici, il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato.

In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti.

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.

In tal caso il Comune, con atto formalmente notificato, assegnerà un termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto, entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà in diretta amministrazione attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Ufficio competente può ordinare l'esecuzione dei lavori di e scavo dei fossi non eseguiti, la rimessa in pristino dei fossi per ricondurli all'alveo originario prima della manomissione, pena l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese dei proprietari e/o contravventori.

### **Articolo 52 - ATTI VIETATI**

L'irrigazione con acqua potabile della rete idropotabile pubblica è sempre vietata in qualsiasi periodo dell'anno. E' vietato lo spargimento di liquami senza autorizzazione comunale per gestori di aziende agricole con più di 20 capi. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che inoltrino dentro gli alvei, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nei letti dei fiumi o torrenti o di fare opera per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

### **Articolo 53 – PASCOLO DEGLI ANIMALI**

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi limitrofi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito.

Qualsiasi spostamento di greggi entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente comunicato, entro 15 giorni prima della partenza, dal titolare del gregge. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata dal consenso dei proprietari dei fondi terrieri. Occorrerà, altresì, indicare il numero dei capi costituente il gregge.

È richiesta l'indicazione dell'esatto recapito a cui inviare l'eventuale diniego di autorizzazione. Il pascolo dei greggi è possibile nel solo periodo dal 15 novembre al 28 Febbraio.

Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su territorio pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi del presente regolamento.

## **TITOLO III° DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 54 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli uffici ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 (minimo €25, massimo €500).

Pertanto le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00.

### **Articolo 55 - RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Amministrazione Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

### **Articolo 56 - SOSPENSIONE DELLE LICENZE**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

#### **Articolo 57 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla vigente normativa ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.